



COMUNE di POLVERIGI

Provincia di Ancona

P.zza Umbertol,15-60200 Polverigi (AN)

Cod. Fiscale/ P.I. 00168450427

Codice ISTAT: 042038

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

DELIBERAZIONE N.6 DEL 10-03-2023

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA L. 27/12/2019 N. 160 ART. 1, COMMI 738-783. ADOZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e/o assenti i consiglieri:

CARNEVALI DANIELE	P	VACCARINI MASSIMO	P
PAESANI MASSIMINO	P	SOLDINI LUCIANO	P
TRAVERSI TANIA	P	MANZOTTI SIMONE	A
SANTINI PAOLO	P	CHIARUGI MARCO	P
CASTURA' ELISABETTA	A	BELARDINELLI ANDREA	P
TURBANTI SILVANO	P	CERNIERI PAOLO	A
BELELLI MASSIMILIANO	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Assenti n. 3. Presenti n. 10.

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:

LOMBARDI PATRIZIA	A
PAOLUCCI FRANCESCO	P

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. LUMINARI ROBERTO.

Assume la presidenza il Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di SINDACO

Constatata la sussistenza del numero legale e la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.;

VISTO in particolare l'Art. 1 - Comma 738 che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) nei commi da 739 a 783;

DATO ATTO:

- ✓ Che il **presupposto dell'imposta** è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- ✓ CHE ai fini dell'imposta valgono le seguenti **definizioni** e disposizioni:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) sono altresì considerate abitazioni principali:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

✓ CHE, in materia di **aliquote**, la predetta normativa dispone:

- E' **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota dello **0,76** per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. (comma 744)
- L'aliquota di base per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. (Comma 748)

- L'aliquota di base per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750)
- A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. (comma 751)
- L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. (comma 752)
- Per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato**, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. (comma 753)
- Per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. (comma 754);

DATO ATTO che, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

Evidenziato il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Allo Stato: il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota dello 0,76 per cento
- Ai Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue:

“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

- a) aumentare l’aliquota base dell’abitazione principale fino allo 0,6% e diminuirla fino ad azzerarla;
- b) azzerare l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) aumentare l’aliquota di base dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) fino allo 0,25% e diminuirla fino ad azzerarla;
- d) aumentare l’aliquota di base dei terreni agricoli fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
- e) aumentare l’aliquota base dei gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” fino all’1,06% (quota riserva dello Stato: 0,76%) o diminuirla fino allo 0,76%
- f) considerare destinata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Detrazioni: i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

VISTO il comma 751 della legge 160/2019 che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esonero dal pagamento dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’**anno 2022** (dati al 31/12/2022) ammonta a €. 378.690,05;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/3/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 come di seguito indicate:

- ✓ 0,96% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ✓ 0,76% per tutti gli immobili produttivi delle cat. C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale) ad esclusione di quelli non utilizzati per i fini cui sono destinati ai quali si applica l'aliquota dello 0,96%;
- ✓ 0,40% aliquota ridotta per l'abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 con detrazione di € 200,00 come disciplinata dal comma 10 del medesimo articolo 13;

VISTI

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 che al comma 775 prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 09/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e in caso di più unità immobiliari. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato il comma 767 dell'art. 1 della legge 160 del 27/12/2019 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, dando atto che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

RITENUTO di dover deliberare in materia di aliquote IMU da applicarsi nell'anno 2023 in modo tale da consentire la corretta iscrizione in bilancio delle relative poste in entrata;

DATO ATTO che è intenzione di questo Comune lasciare inalterata, come già stabilito per l'anno 2022 con la delibera di Consiglio Comunale n.7/2022 sopra richiamata, la tassazione dei seguenti immobili:

- a) fabbricati strumentali all'attività agricola, già esenti IMU ex art. 1, comma 708 della l. 257/12/2013, n. 147, fissandone a zero l'aliquota, come consentito dall'art. 1, comma 750 della legge 160 del 27/12/2019;

RITENUTO altresì, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare le aliquote dell'IMU, così come da ultimo disciplinata dalla legge n. 160 del 27/12/2019, come segue:

- ✓ 0,96% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ✓ 0,76% per tutti gli immobili produttivi delle cat. C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale) ad esclusione di quelli non utilizzati per i fini cui sono destinati ai quali si applica l'aliquota dello 0,96%;
- ✓ 0,40% aliquota ridotta per l'abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 con detrazione di € 200,00 come disciplinata dal comma 10 del medesimo articolo 13.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, sulla proposta di cui alla presente delibera;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, sulla proposta di cui alla presente delibera;

UDITI gli interventi allegati al presente atto, sotto il n. 1);

Con la votazione espressa in modo palese dal seguente esito:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| - Presenti | n. 10 |
| - Astenuti | n. 2 (Chiarugi, Belardinelli) |
| - Votanti | n. 8 |
| - Voti favorevoli | n. 8 |

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di stabilire per l'anno 2023, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - ❖ 0,96% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli;
 - ❖ 0,76% per tutti gli immobili produttivi delle cat. C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale) ad esclusione di quelli non utilizzati per i fini cui sono destinati ai quali si applica l'aliquota dello 0,96%;
 - ❖ 0,40% aliquota ridotta per l'abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 con detrazione di € 200,00 come disciplinata dal comma 10 del medesimo articolo 13.
3. Di stabilire l'azzeramento dell'aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
4. Di dare atto che per avere diritto all'aliquota agevolata il contribuente deve presentare entro il 30 giugno 2023 autocertificazione ai sensi del DP.R. 445/2000, in cui venga dichiarato il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione e indicate le unità immobiliari oggetto della tassazione agevolata.
5. Di curare gli adempimenti in materia di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote secondo quanto stabilito dal comma 767 della legge 160 del 27/12/2019.
6. Di stimare in € 425.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

INFINE il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2023-2025 entro il termine del 30 aprile 2023, con separata votazione espressa in modo palese dal seguente esito:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| - Presenti | n. 10 |
| - Astenuti | n. 2 (Chiarugi, Belardinelli) |
| - Votanti | n. 8 |
| - Voti favorevoli | n. 8 |

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
LUMINARI ROBERTO

F.to IL SINDACO
CARNEVALI DANIELE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, stante l'urgenza, è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Polverigi, lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
LUMINARI ROBERTO

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

D I C H I A R A

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2023 al 07-04-2023 (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Polverigi, lì 23-03-2023

F.to II RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
CARDONI SIMONETTA

Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Polverigi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUMINARI ROBERTO